

**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del Popolo Italiano**

**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER LA TOSCANA**

**- I<sup>^</sup> SEZIONE -**

ha pronunciato la seguente:

***S E N T E N Z A***

sul ricorso n. **2908/00** proposto da **CIRCO EMBELL RIVA S.r.l.**, in persona del suo legale rappresentante sig.Bellucci Mario Enrico, rappresentato e difeso dagli avv.ti Corrado De Martini e Roberto Passini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Firenze, p.za S.Felice, 4;

***c o n t r o***

- il **COMUNE DI FIRENZE**, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Sansoni e Alessandra Cappelletti ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dello stesso comune in Firenze, piazza della Signoria (Palazzo Vecchio);

***per l'annullamento***

del provvedimento prot.n.17915, emesso dal Comuen di Firenze - Dipartimento Sviluppo Economico, Servizio di Polizia Amm.va, Ufficio Licenze, in data 4.9.2000, che, comunicando al ricorrente che questi era risultato primo nella graduatoria predisposta per l'esercizio dell'attività circense in Firenze in occasione del Natale 2000, ricorda il divieto, vigente su tutto il territorio comunale, di effettuare spettacoli che comportino l'utilizzo totale o parziale di animali ; dell'atto presupposto, della

**N. 1689 REG. SENT.**

**ANNO 2001**

**n. 2908 Reg. Ric.**

**Anno 2000**

deliberazione del C.C. di Firenze n.285/137 del 3.5.1999, ed in particolare dell'art.18, c.1, il quale vieta, su tutto il territorio comunale, "qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato, effettuato a scopo di lucro, che contempra, in maniera totale oppure parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche"; nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;

Vista la memoria prodotta dalla parte resistente a sostegno della propria difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 20 giugno 2001, il Consigliere dott.ssa Marcella Colombati;

Uditi, altresì, per le parti l'avv. S.Larese delegato da R.Passini e l'avv. A.Cappelletti;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

### ***F A T T O***

Con ricorso notificato il 2.11.2000, il Circo Embell Riva s.r.l., in persona del legale rappresentante, ha chiesto l'annullamento del provvedimento n. 17915 del 4.9.2000 con il quale il Comune di Firenze, Direzione sviluppo economico, servizio di polizia amministrativa, nel comunicare alla società ricorrente che era risultata prima nella graduatoria per l'esercizio dell'attività circense in Firenze per il periodo del Natale 2000, ricorda il divieto di effettuare sul territorio comunale spettacoli che comportino l'utilizzo totale o parziale di animali; ha chiesto altresì l'annullamento

dell'atto presupposto, rappresentato dal regolamento approvato con delibera comunale n. 285/137 del 3.5.1999 e in particolare dell'art. 18 che vieta appunto l'utilizzo di detti animali.

Questi i motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 36 della legge n. 142/90, dell'art. 9 della legge n. 337/68, incompetenza, eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà, illogicità, incompetenza: il Comune ha usato il proprio potere regolamentare per limitare l'attività circense consentita e disciplinata dalla legge n. 337/68 e da altre successive (leggi nn. 390/80, 37/82, 311/84); al Comune spetta solo di individuare le aree destinate agli spettacoli; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 9 della legge n. 337/68, dell'art. 70 del r.d. n. 773/31, del d.p.r. n. 320/54, del d.m. 31.12.1979, degli artt. 122 e 129 del r.d. n. 635/40, dell'art. 1 della legge n. 611/13 e dell'intesa ENPA-ENC del 20.4.1988, incompetenza, eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà, illogicità, incompetenza: esiste una normativa nazionale che sanziona il maltrattamento degli animali; l'intesa ENPA-ENC reca specifiche norme di tutela e di controllo sui direttori dei circhi, sulle strutture, sulle condizioni degli animali utilizzati negli spettacoli; il divieto assoluto del Comune invade la competenza legislativa.

Si è costituito in giudizio il Comune di Firenze, opponendosi al ricorso.

Con ordinanza n. 1478 del 2000 è stata accolta l'istanza cautelare.

All'udienza del 20 giugno 2000 la causa è passata in decisione.

## ***DIRITTO***

E' impugnata, da parte di una società che esercita attività circense, la norma regolamentare del Comune di Firenze (art. 18 della delibera consiliare n.

285/137 del 3.5.1999 sulla tutela degli animali) che vieta su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo effettuato a scopo di lucro che contempa l'utilizzo di animali appartenenti a specie domestiche o selvatiche. La norma è stata conosciuta in occasione della comunicazione del Comune alla ricorrente che essa era risultata prima nella graduatoria predisposta, per l'esercizio dell'attività circense nel periodo del Natale 2000, ai fini della concessione delle aree comunali; in detta comunicazione si ricorda appunto il divieto di cui si è detto.

Il ricorso è tempestivo sia perché l'impugnativa dei regolamenti è in generale ammessa unitamente all'impugnazione degli atti applicativi, sia perché la lesione dell'interesse è emersa soltanto con la comunicazione comunale circa l'esito della graduatoria (pur favorevole all'interessata), non potendosi ritenere che la delibera regolamentare, in quanto destinata ad avere efficacia anche nei confronti di soggetti risiedenti fuori dal comune, possa essere conosciuta altrimenti, a meno di non sostenere che le direzioni dei circhi siano tenute a verificare mensilmente le affissioni agli albi dei vari comuni delle relative delibere.

Con i due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, si contesta nella sostanza la legittimità del divieto generalizzato posto dal Comune che, in base alla normativa statale di settore, avrebbe solo il compito di individuare le aree per lo svolgimento degli spettacoli.

La censura è fondata. In via generale, il potere regolamentare del Comune, pur ampliato dalla legge n. 142/90, deve svolgersi nel rispetto di norme di rango superiore e, con effetto dall'entrata in vigore del D.Lgv. 18 agosto 2000 n.267 (art.7), "nel rispetto dei principi fissati dalla legge".

Nella specie l'esercizio dell'attività circense è disciplinato dalla legge n. 337 del 1968 che all'art. 1 ne riconosce la funzione sociale e ne assicura lo sviluppo con opportuni finanziamenti, e all'art. 9 affida ai Comuni il compito di individuare le aree del territorio comunale da destinare agli spettacoli. E' pacifico il potere dell'ente locale di disciplinare e vigilare nell'esercizio dei suoi poteri di polizia veterinaria sulle condizioni di igiene e sicurezza pubblica in cui si svolge l'attività circense e su eventuali maltrattamenti degli animali, ma nessuna norma legislativa gli attribuisce il potere di fissare (in via preventiva e generalizzata) il divieto assoluto dell'uso degli animali in spettacoli nei quali tradizionalmente l'utilizzazione di animali domestici e selvatici in cattività costituisce componente essenziale. Né il Comune indica alcuna norma di legge che lo abiliti in tal senso.

La normativa statale di settore (legge n. 337 del 1968) è stata nel tempo arricchita di ulteriori interventi legislativi che hanno recato specifici finanziamenti all'attività circense (leggi nn. 390/80, 37/82, 311/84) a riprova dell'interesse pubblico che riveste tale attività. Il d.p.r. n. 394/94, nell'abrogare talune norme della legge n. 337/68 (artt. 6 e 8), ha sostituito la disciplina ivi prevista con altra normativa sul procedimento per l'esercizio dell'attività circense e ha previsto quale autorità per il rilascio dell'autorizzazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri (artt. 1, 2 e 6 ). A sua volta il solo art. 6 del d.p.r. n. 394/94 è stato abrogato dall'art. 46, comma 7, del d. lgs. n. 112/98 che ha fatto però salva la disciplina prevista per "gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene".

Col tempo le funzioni "amministrative" nel settore, già dello Stato, sono

state attribuite al Comune.

Si ricorda che, ai sensi degli artt. 68 e 69 (spettacoli e trattenimenti pubblici) e 121 (mestieri girovaghi) del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza n. 773 del 1931 l'esercizio dell'attività circense era subordinato ad apposita autorizzazione di polizia; in seguito, l'art. 19, primo comma, n. 5, 6 e 14, del d.p.r. n. 616/77 ha affidato ai Comuni le relative funzioni amministrative.

La specifica legislazione di settore non è stata abrogata nemmeno dal t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (art. 274), peraltro successivo al regolamento comunale in esame; il decreto n. 267 cit. riconosce il potere regolamentare del comune "nelle materie di propria competenza" da esercitarsi "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto".

Orbene, l'ente locale può (anzi deve, ai sensi della legge statale n. 337/68) con proprio regolamento disciplinare l'uso delle aree pubbliche comunali per manifestazioni artistiche legate agli spettacoli circensi e, nell'ambito di proprie competenze riconosciutegli da altre fonti normative, può anche dettare norme sulla tutela degli animali (come in concreto ha fatto con il regolamento in esame), ma non può porre un divieto assoluto impeditivo di un'attività che tradizionalmente si svolge con specifiche modalità, senza verificare che l'esercizio di tale attività sia nocivo per le finalità che le norme regolamentari intendono perseguire (appunto la tutela degli animali), specie in assenza di una fonte di rango legislativo sullo specifico punto (uso degli animali nei circhi) che, ai sensi dell'art.41 Cost., è la sola che può limitare l'esercizio di un'iniziativa economica privata nei casi e per le

finalità ivi indicate.

Conclusivamente il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'art. 18 del regolamento del Comune di Firenze approvato con delibera n. 285/99 e della nota di comunicazione nella parte impugnata. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

***P. Q. M.***

Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sezione prima, definitivamente pronunciando, **ACCOGLIE** il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati; condanna il Comune di Firenze al pagamento in favore della società ricorrente delle spese processuali liquidate in lire 2 milioni.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 20 giugno 2001, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:

Dott.ssa Giuseppina DELLA VALLE PAUCIULLO - Presidente

Dott.ssa Marcella COLOMBATI - Consigliere, est.rel.

Dott. Giuseppe DI NUNZIO - Consigliere

F.to Giuseppina Della Valle Pauciullo

F.to Marcella Colombati

F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 NOVEMBRE 2001

Firenze, li 26 NOVEMBRE 2001

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

F.to Mario Uffreduzzi

m.p.